



**Deliberazione n. 844**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **UNO** del mese di **AGOSTO** alle ore **08:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASCICOLO 25/19 (1.01.03) - OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. -  
CONVENZIONE - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
AMBULATORIALI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI - 2019 -  
2021



Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Bonini

Referente del procedimento: Sig.ra Susanna Tosi

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che:

al fine di favorire l'integrazione funzionale tra la struttura pubblica e quella privata accreditata oggetto di sperimentazione gestionale auspicata da Regione Lombardia, l'Azienda collabora con l'Ospedale di Suzzara S.p.A. ai fini della erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa;

che le Direzioni dell'ASST di Mantova e dell'Ospedale Spa di Suzzara hanno definito un'intesa finalizzata a consolidare l'attività in parola anche per triennio 2019-2021;

**RITENUTO** di procedere alla stipula di convenzione con l'Ospedale di Suzzara S.p.A. per l'erogazione delle sotto riportate prestazioni in regime di urgenza e in regime routinario, in favore dei pazienti ospiti dell'Ospedale stesso:

- prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali
- accertamenti diagnostici

**STABILITE**, in accordo con l'Ospedale di Suzzara S.p.A, le condizioni di seguito brevemente riassunte:

- decorrenza: dal 01/01/2019 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento;
- scadenza: al 31/12/2021 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica;
- tariffe:
  - a titolo di rimborso per le prestazioni specialistiche ambulatoriali o gli accertamenti diagnostici erogati, verranno adottate le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento cui verrà applicata la maggiorazione del 10%

**VISTO** il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;



ACQUISITO il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione a disciplina dei rapporti fra ASST Mantova e l'Ospedale di Suzzara S.p.A per l'erogazione delle sotto riportate prestazioni in regime di urgenza e in regime routinario, in favore dei pazienti ospiti dell'Ospedale stesso:
  - prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in branche diverse
  - accertamenti diagnostici
2. di stabilire le condizioni organizzative ed economiche di seguito brevemente riassunte:
  - decorrenza: dal 01/01/2019 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento;
  - scadenza: al 31/12/2021 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica;
  - tariffe:
    - a titolo di rimborso per le prestazioni specialistiche ambulatoriali o gli accertamenti diagnostici erogati, verranno adottate le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento a cui verrà applicata la maggiorazione del 10%
3. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di imputare al conto economico n. 65153025 dei Bilanci d'esercizio gli introiti derivanti dalla erogazione dell'attività oggetto del presente atto;
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale; ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009,



così come modificato dalla L.R. n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Renzo Boscaini



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio dei proventi derivanti dal presente provvedimento:

conto economico n° 65153025 del Bilancio 2019 | 2020 | 2021

La Responsabile  
Struttura Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 13,08,2019  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 13.08.2019.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Ferrari

**PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E ACCERTAMENTI  
DIAGNOSTICI**

**CONVENZIONE**

Tra

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede in Mantova in Strada Lago  
Paolo, 10 – C.F. e P.IVA. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.  
Raffaello Stradoni**

**di seguito denominata Azienda**

**e**

**L'Ospedale di Suzzara S.p.A. - con sede legale in Milano , Via Durini n. 9 -  
Sede Amministrativa in Suzzara - Via General Cantore 14/b - C.F. e P.I.  
04482440965 - rappresentata nei modi di legge dall'Amministratore Delegato,  
Ing. Paolo Tassinari**

**di seguito denominata semplicemente Ospedale**

**PREMESSO che:**

- **L'Ospedale è interessato alla stipula di una convenzione con l'Azienda per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e accertamenti diagnostici a favore di propri pazienti ricoverati;**
- **l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale specializzato nelle diverse branche specialistiche;**

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna, nei termini e secondo le modalità previste dalla presente convenzione, a garantire l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e accertamenti diagnostici, in favore dei pazienti ospiti dell'Ospedale.

#### ART. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1 avverrà previa presentazione di apposito modulo (All. 1) a firma del medico dell'Ospedale a ciò autorizzato.

Al fine di evitare disservizi nello svolgimento della normale attività presso le strutture dell'Azienda, è necessario che l'Ospedale, concordi preventivamente con la Struttura Complessa coinvolta, il calendario delle prestazioni.

L'eventuale trasporto degli assistiti presso la struttura ospedaliera è interamente a carico e sotto la responsabilità, sotto ogni profilo, dell'Ospedale.

Il ritiro dei referti si intende a carico dell'Ospedale.

#### ART. 3 – Rapporti economici

A titolo di rimborso per le prestazioni specialistiche ambulatoriali o gli accertamenti diagnostici erogati, verranno adottate le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente al momento cui verrà applicata la maggiorazione del 10%.

A corrispettivo del servizio erogato, l'Ospedale si impegna a versare all'Azienda gli importi indicati sopra.

La Struttura gestione amm.va servizi socio sanitari dell'Azienda emetterà fattura mensilmente.

La Struttura GASSS dell'Azienda si impegna ad emettere la fattura entro il mese successivo dal ricevimento della documentazione completa e corretta.

Il termine di pagamento è fissato in 60 giorni data fattura.

#### Art. 4 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2021, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 60 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art.5 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST di Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

#### Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'Azienda e l'Ospedale si impegnano, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori, al rispetto dei principi e delle norme contenuti nei propri Modelli Organizzativi e Codici Etici adottati ai sensi del D.L gs. n. 231/01. Si impegnano inoltre a rispettare vicendevolmente i principi espressi dei rispettivi Codici Etici, accettandone integralmente i contenuti che dichiarano di ben conoscere.

In caso di violazione dei principi e delle norme contenuti nei suddetti Codici Etici e Modelli Organizzativi, sarà facoltà di entrambe le Società di recedere dalla presente convenzione, con effetto immediato, mediante dichiarazione inviata a mezzo raccomandata A/R, dovendosi considerare la violazione predetta come giusta causa di cessazione dell'accordo, e fatto salvo, comunque, ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della convenzione per inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo da parte di una delle due Parti comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto alla richiesta di risarcimento di danno eventualmente subito.

#### Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti medici di ASST di Mantova che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

#### Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

#### Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

**Art. 10 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova  
Il Direttore Generale  
Dr. Raffaello Stradoni**

---

**Ospedale di Suzzara S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Paolo Tassinari**

---

Le clausole di cui all'Articolo 6 – “Codice di comportamento dei dipendenti” sono specificatamente approvate dalle Parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di  
Mantova  
Il Direttore Generale  
Dr. Raffaello Stradoni**

**Ospedale di Suzzara S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Paolo Tassinari**

Da riprodurre su carta intestata dell'Ospedale

Allegato 1)

**MODULO DI RICHIESTA PRESTAZIONE SPECIALISTICA**

N° PROGRESSIVO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Destinatario S.C./Servizio \_\_\_\_\_ Mittente: S.C./Servizio

Dati identificativi del paziente:  
(è prevista anche la forma dell'anonimato)

nome \_\_\_\_\_

cognome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

**RICHIESTA PER PRESTAZIONE:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Quesito diagnostico \_\_\_\_\_

ROUTINE  URGENZA

Notizie anamnestico-cliniche \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Diagnosi/problemi/sintomi (per cui si rende necessaria la prestazione  
richiesta): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Terapia/Interventi eseguiti: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Terapia in atto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Esami ed indagini diagnostiche significative: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

Prestazioni aggiuntive:

\_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO OSPEDALIERO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto di approvazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda